

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 17 giugno 2011 (30.06) (OR. en)

11769/11

Fascicolo interistituzionale: 2010/0303 (COD)

MAR 94 CODEC 1050

RISULTATI DEI LAVORI

del:	Segretariato generale del Consiglio
alle:	delegazioni
n. prop. Com: n. doc. prec.:	15717/10 MAR 111 CODEC 1210 11257/11 MAR 91 CODEC 984
Oggetto:	Proposta di regolamento (UE) [/] del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale sulla proposta di regolamento in oggetto, adottato dal Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 16 giugno 2011.

11769/11 cap/CAP/bp/T 1 DG C I C

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. .../... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002⁴, ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in seguito denominata "Agenzia"), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

GU C [...] del [...], pag. [...].

GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

- (2) Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1406/2002, nel 2007 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha commissionato una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del suddetto regolamento. Sulla base di questa valutazione, nel giugno 2008 esso ha formulato una serie di raccomandazioni relative a modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002, dell'Agenzia e delle sue modalità operative.
- (3) Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna, delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione e della strategia pluriennale, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 devono essere chiarite e aggiornate. All'Agenzia andrebbero inoltre attribuiti alcuni nuovi compiti fondamentali e accessori per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale e dell'Unione. Occorrono sforzi considerevoli di analisi e ridistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio. Il personale richiesto per i nuovi compiti fondamentali e accessori dovrebbe, in linea di principio, essere fornito tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agenzia. Nel contempo, l'Agenzia dovrebbe ricevere, ove appropriato, finanziamenti da altre sezioni del bilancio dell'UE, in particolare dallo strumento europeo di vicinato. L'adempimento dei nuovi compiti fondamentali e accessori da parte dell'Agenzia sarà realizzato nei limiti delle attuali prospettive finanziarie e di bilancio dell'Agenzia, fatte salve le negoziazioni e le decisioni sul futuro quadro finanziario pluriennale. Poiché il presente regolamento non è una decisione di finanziamento, l'autorità di bilancio dovrebbe decidere in merito alle risorse per l'Agenzia nel quadro della procedura di bilancio annuale.
- È necessario chiarire alcune disposizioni relative a questioni amministrative specifiche dell'Agenzia. Poiché spetta principalmente alla Commissione mettere in atto le politiche dell'Unione contenute nel trattato, essa dovrebbe fornire orientamenti politici all'Agenzia per lo svolgimento dei suoi compiti, rispettando nel contempo pienamente lo status giuridico dell'Agenzia stessa e l'indipendenza del suo direttore esecutivo secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1406/2002.

- (4 bis) Qualsiasi riferimento a pertinenti atti giuridici dell'Unione dovrebbe essere inteso come riferimento ad atti nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima e della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, nonché della relativa azione di intervento, e nel settore dell'intervento contro l'inquinamento marino da idrocarburi provocato dagli impianti per l'estrazione di gas e di petrolio.
- (4 ter) Ai fini del presente regolamento, si intende per "sicurezza marittima" conformemente al regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali⁵ la combinazione delle misure preventive dirette a proteggere il trasporto marittimo e gli impianti portuali contro le minacce di azioni illecite intenzionali. L'obiettivo della sicurezza dovrebbe essere conseguito attraverso l'adozione delle misure appropriate nel settore della politica dei trasporti marittimi fatte salve le normative degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale, della difesa e della sicurezza pubblica nonché della lotta ai crimini finanziari contro lo Stato.
- (5) L'Agenzia deve agire nell'interesse dell'Unione. Ciò dovrebbe comprendere le situazioni in cui l'Agenzia ha il compito di agire, nei propri settori di competenza, al di fuori del territorio degli Stati membri.
- (5 bis) L'Agenzia dovrebbe fornire agli Stati membri assistenza tecnica intesa a facilitare la creazione della necessaria capacità nazionale di attuare l'acquis dell'Unione.
- (5 ter) L'Agenzia dovrebbe fornire assistenza operativa agli Stati membri e alla Commissione. Ciò dovrebbe comprendere servizi quali SafeSeaNet, CleanSeaNet, il centro dati LRIT e Thetis.
- (6) L'Agenzia deve rafforzare l'assistenza da essa fornita alla Commissione con riguardo alle attività di ricerca correlate al settore di sua competenza, evitando tuttavia di duplicare le attività incluse nel programma quadro di ricerca dell'Unione esistente. In particolare, l'Agenzia non dovrebbe occuparsi della gestione di progetti di ricerca.

⁵ GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

- (7) Successivamente alla scadenza del quadro di cooperazione dell'Unione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, definito dalla decisione 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2000⁶, l'Agenzia dovrebbe proseguire alcune delle attività precedentemente condotte nell'ambito del quadro di cooperazione scaduto, attingendo in particolare alle competenze nell'ambito del gruppo tecnico consultivo in materia di preparazione e intervento in caso di inquinamento marino. Le attività dell'Agenzia in questo settore non dovrebbero sollevare gli Stati costieri dalla responsabilità di disporre di meccanismi di intervento antinquinamento appropriati, e dovrebbero rispettare gli accordi di cooperazione esistenti tra Stati membri, o gruppi di Stati membri, in questo settore.
- (8) Gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo e l'ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas. Il ricorso alla capacità di intervento dell'Agenzia dovrebbe essere esplicitamente esteso ai casi di inquinamento provocato da queste attività.
- (8 bis) L'Agenzia ha validi strumenti e competenze stabiliti e riconosciuti nei settori della sicurezza marittima e della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi nonché della relativa azione di intervento. Tali strumenti e competenze possono essere pertinenti per altre attività dell'UE connesse alla politica dell'Unione in materia di trasporto per vie navigabili. Pertanto l'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione e gli Stati membri, su loro richiesta, nello sviluppare e attuare tali attività dell'UE purché il consiglio di amministrazione dell'agenzia le abbia approvate nel quadro del programma di lavoro annuale dell'agenzia. Tali attività dovrebbero essere sottoposte ad una dettagliata analisi costi/benefici e non dovrebbero pregiudicare i compiti fondamentali dell'Agenzia.

⁶ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1.

- (8 ter) Per quanto riguarda gli organismi di classificazione, la maggior parte di essi si occupa sia di navi marittime sia di navi della navigazione interna. In base alla sua esperienza con gli organismi di classificazione delle navi marittime, l'Agenzia potrebbe fornire alla Commissione le informazioni pertinenti relative agli organismi di classificazione delle navi della navigazione interna consentendo in tal modo una maggiore efficienza.
- (8 quater) Per quanto riguarda l'interfaccia tra i sistemi per lo scambio di dati sul trasporto, l'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione e gli Stati membri esplorando, insieme alle autorità competenti per il sistema dei servizi d'informazione fluviale, la possibilità di uno scambio di informazioni tra detti sistemi.
- (8 quinquies) L'Agenzia potrebbe assistere la Commissione e gli Stati membri nello sviluppo e nell'attuazione della futura iniziativa dell'UE per la navigazione informatizzata (e-Maritime), che mira a migliorare l'efficienza del settore dei trasporti marittimi europei facilitando l'uso di tecnologie dell'informazione avanzate.
- (8 sexies) Si ricorda che conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, nonché allo scopo di rispettare il principio dell'equilibrio istituzionale, un potere che preveda l'adozione di decisioni di applicazione generale non può essere conferito a un'agenzia.
- (9) [...]
- (10) $[\ldots]$

- (10 bis) Nel pubblicare informazioni relative al controllo da parte dello Stato di approdo conformemente alla direttiva 2009/16/CE, la Commissione e l'Agenzia si dovrebbero basare, a fini di coerenza, sulle competenze e l'esperienza maturate nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi.
- (10 ter) L'Unione ha aderito alle seguenti organizzazioni regionali, le cui attività sono contemplate anche dagli obiettivi dell'Agenzia: convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki modificata nel 1992) (decisione 94/157/CE del Consiglio, del 21 febbraio 1994⁷); convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento (convenzione di Barcellona) (decisione 77/585/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977⁸) e sua revisione del 1995 (approvata con decisione 1999/802/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999) e una serie di relativi protocolli; accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord, causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) (decisione 84/358/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984¹⁰); convenzione sulla protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (convenzione OSPAR) (decisione 98/249/CE del Consiglio, del 7 ottobre 1997¹¹); accordo di cooperazione per la protezione contro l'inquinamento delle coste e acque dell'Atlantico nordorientale, firmato il 17 ottobre 1990 (accordo di Lisbona) (decisione 93/550/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1993¹²), con il suo protocollo aggiuntivo, firmato il 20 maggio 2008, non ancora entrato in vigore (decisione 2010/655/UE del Consiglio, del 19 ottobre 2010¹³). L'Unione sta inoltre negoziando l'adesione alla convenzione sulla protezione del Mar Nero contro l'inquinamento, firmato nell'aprile 1992 (convenzione di Bucarest). Pertanto l'Agenzia dovrebbe fornire assistenza tecnica agli Stati membri e alla Commissione per partecipare ai pertinenti lavori di tali organismi.

⁷ GU L 73 del 16.3.1994, pag. 19.

⁸ GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1.

⁹ GU L 322 del 14.12.1999, pag. 32.

GU L 188 del 16.7.1984, pag. 7.

GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1.

GU L 267 del 28.10.1993, pag. 20.

GU L 285 del 30.10.2010, pag. 1.

- (10 ter bis) L'assistenza dell'Agenzia agli Stati membri e alla Commissione per quanto riguarda i pertinenti lavori delle organizzazioni internazionali e regionali dovrebbe lasciare impregiudicata la relazione tra dette organizzazioni e gli Stati membri, risultante dall'adesione di questi ultimi a tali organizzazioni.
- (10 quater) Oltre alle summenzionate organizzazioni regionali, esiste una serie di altri accordi regionali, subregionali e bilaterali di coordinamento e cooperazione relativamente all'intervento contro l'inquinamento. Nel fornire assistenza operativa in relazione all'intervento contro l'inquinamento ai paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l'Unione, l'Agenzia dovrebbe agire tenendo conto di tali accordi.
- (10 quinquies) L'Unione condivide con i paesi limitrofi i seguenti bacini marittimi regionali: il Mar Mediterraneo, il Mar Nero e il Mar Baltico. L'agenzia dovrebbe fornire a tali paesi assistenza operativa in relazione all'intervento contro l'inquinamento, su richiesta della Commissione.
- (11) [...]
- (12) [...]
- (12 bis) Al fine di assicurare che gli atti giuridici dell'Unione nei settori della sicurezza marittima nonché della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi siano correttamente attuati nella pratica, l'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione effettuando visite negli Stati membri. Tali visite alle amministrazioni nazionali dovrebbero consentire all'Agenzia di raccogliere tutte le informazioni necessarie a presentare una relazione esaustiva alla Commissione ai fini della sua ulteriore valutazione. Le visite dovrebbero essere condotte nello spirito dei principi enunciati nell'articolo 4, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea e dovrebbero essere svolte in modo tale da ridurre al minimo l'onere amministrativo per le amministrazioni marittime nazionali. Inoltre, tali visite dovrebbero essere realizzate conformemente ad una procedura stabilita comprendente una metodologia standard adottata dal consiglio di amministrazione.

- (12 ter) In aggiunta, l'agenzia dovrebbe assistere la Commissione effettuando ispezioni degli organismi riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi. Tali ispezioni possono essere svolte anche nei paesi terzi. La Commissione e l'agenzia dovrebbero assicurare che gli Stati membri interessati siano debitamente informati. Inoltre, l'agenzia dovrebbe svolgere i compiti di ispezione relativamente alla formazione e abilitazione della gente di mare nei paesi terzi a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernenti i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, compiti che la Commissione ha delegato all'agenzia. Il presente regolamento non dovrebbe contemplare i dettagli dell'assistenza tecnica fornita dall'agenzia alle ispezioni nel settore della sicurezza marittima svolte dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 324/2008 della Commissione, del 9 aprile 2008, che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima sicurezza marittima.
- (12 ter ter) Per assicurare una procedura equa e trasparente per la nomina del direttore esecutivo, la procedura di selezione da seguire dovrebbe essere conforme agli orientamenti della Commissione per la selezione e la nomina dei direttori delle agenzie dell'UE. Tali orientamenti prevedono che possono presentare domanda tutti cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

Per gli stessi motivi, il consiglio di amministrazione dovrebbe essere rappresentato da un osservatore nel comitato di preselezione. L'osservatore dovrebbe essere tenuto informato durante le fasi successive della procedura di selezione.

Nel momento in cui il consiglio di amministrazione dell'EMSA adotta la decisione di nomina, i suoi membri possono rivolgere quesiti alla Commissione in merito alla procedura di selezione. Inoltre, il consiglio di amministrazione dovrebbe avere l'opportunità di intervistare i candidati inclusi nell'elenco ristretto, conformemente alla prassi abituale.

¹⁴ GU L 98 del 10.4.2008, pag. 5.

In tutte le fasi della procedura di selezione e di nomina per il posto di direttore esecutivo dell'EMSA, tutte le parti interessate dovrebbero assicurare che i dati personali dei candidati vengano trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹⁵.

- (12 quater) Pur essendo finanziata principalmente mediante un contributo dell'UE, l'agenzia possiede anche delle entrate derivanti da diritti e corrispettivi relativi ai suoi servizi. Tali diritti e corrispettivi riguardano in particolare il funzionamento del centro dati dell'UE LRIT e sono applicati conformemente alla risoluzione del Consiglio adottata l'1 e il 2 ottobre 2007 e il 9 dicembre 2008 relativamente all'istituzione del centro dati dell'UE LRIT e, in particolare, ai punti relativi al finanziamento delle relazioni LRIT.
- (13) [...]
- (14) $[\ldots]$
- (15) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 deve essere pertanto modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹⁵ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002

Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è così modificato:

1) Gli articoli da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 1

Obiettivi

- 1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima ("l'Agenzia"), al fine di assicurare un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima, di protezione marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, nonché della relativa azione di intervento, nonché un intervento contro l'inquinamento marino da idrocarburi provocato dagli impianti per l'estrazione di gas e di petrolio.
- 2. A tal fine, l'agenzia coopera con gli Stati membri e la Commissione e fornisce loro assistenza tecnica, operativa e scientifica nei settori menzionati al paragrafo 1 entro i limiti dei compiti fondamentali stabiliti nell'articolo 2 e, come e quando applicabile, dei compiti accessori di cui all'articolo 2 bis, in particolare al fine di aiutare gli Stati membri e la Commissione ad applicare correttamente i pertinenti atti giuridici dell'Unione. Per quanto riguarda il settore dell'intervento contro l'inquinamento, l'agenzia fornisce assistenza operativa solo su richiesta dello Stato o degli Stati interessati.
- 3. [...]

Articolo 2

Compiti fondamentali dell'agenzia

1. Per assicurare che gli obiettivi indicati all'articolo 1 siano realizzati in modo appropriato, l'Agenzia svolge i compiti elencati nel presente articolo.

2. L'Agenzia assiste la Commissione:

- a) nei lavori preparatori per aggiornare e sviluppare i pertinenti atti giuridici dell'Unione, con particolare riguardo all'evoluzione della normativa internazionale;
- b) nell'efficace attuazione dei pertinenti atti giuridici dell'Unione, in particolare svolgendo visite e ispezioni secondo quanto previsto all'articolo 3 del presente regolamento e fornendo assistenza tecnica alla Commissione nello svolgimento dei compiti di ispezione ad essa assegnati a norma dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali¹⁶. A tale riguardo, essa può fornire suggerimenti alla Commissione per eventuali miglioramenti di tali atti giuridici;
- c) [...]
- d) [...]
- e) [...]

¹⁶ GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

- f) nell'analisi dei progetti di ricerca in corso e di quelli completati pertinenti agli obiettivi dell'Agenzia;
- g) nella realizzazione di qualsiasi altro compito assegnato alla Commissione negli atti giuridici dell'Unione relativamente agli obiettivi dell'Agenzia.
- 3. L'Agenzia collabora con gli Stati membri per:
 - a) organizzare, se del caso, le opportune iniziative di formazione nelle materie di competenza degli Stati membri;
 - sviluppare soluzioni tecniche, inclusa la prestazione dei servizi operativi corrispondenti,
 e fornire assistenza tecnica, per la costituzione della capacità nazionale necessaria per
 l'attuazione dei pertinenti atti giuridici dell'Unione;
 - c) sostenere con mezzi supplementari, in modo efficiente in termini di costi, mediante il meccanismo di cooperazione nel settore della protezione civile dell'UE istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom, gli interventi antinquinamento in caso di inquinamento provocato dalle navi nonché di inquinamento marino da idrocarburi provocato dagli impianti per l'estrazione di gas e di petrolio, quando è stata formulata una richiesta dello Stato membro colpito sotto l'autorità del quale sono effettuate le operazioni di disinquinamento, fatta salva la responsabilità degli Stati costieri di disporre di meccanismi d'intervento antinquinamento appropriati, nel rispetto della cooperazione esistente tra gli Stati membri in questo settore.

- 4. L'agenzia facilita la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione:
 - a) nel settore della sorveglianza del traffico, cui si applica la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale¹⁷, l'agenzia promuove in particolare la cooperazione tra gli Stati rivieraschi nelle aree di navigazione interessate, nonché sviluppa e rende operativi il centro dati europeo per l'Identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi e il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi SafeSeaNet di cui agli articoli 6 ter e 22 bis di detta direttiva nonché il sistema per lo scambio di dati marittimi per l'Identificazione e tracciamento internazionale a lungo raggio delle navi, conformemente all'impegno preso in seno all'Organizzazione marittima internazionale;
 - b) nel settore delle indagini sugli incidenti marittimi a norma della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo 18; l'Agenzia, se richiesta dei pertinenti Stati membri e supponendo che non sorgano conflitti di interesse, fornisce assistenza operativa a detti Stati membri in relazione alle indagini relative agli incidenti marittimi gravi o molto gravi e svolge analisi delle relazioni esistenti sugli accertamenti relativi agli incidenti al fine di identificarne il valore aggiunto a livello di Unione in termini di conoscenze pertinenti acquisite;

-

¹⁷ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

¹⁸ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114.

- c) fornendo statistiche, informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili, per consentire alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie per migliorare i propri interventi in questo campo e valutare l'efficacia delle misure in vigore. Rientrano fra tali compiti la rilevazione, registrazione e valutazione di dati tecnici, la sistematica utilizzazione delle banche dati esistenti, compreso il reciproco scambio di dati e, se del caso, la realizzazione di banche dati complementari. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia assiste la Commissione nella pubblicazione di informazioni relative alle navi in applicazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo¹⁹.
- c bis) facilitando l'identificazione delle navi che procedono a scarichi illeciti in acqua e l'applicazione delle relative sanzioni conformemente alla direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento causato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni²⁰;
- c ter) fornendo agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica necessaria per contribuire ai pertinenti lavori degli organismi tecnici dell'IMO, dell'OIL, per quanto concerne la navigazione, del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e di altre organizzazioni internazionali o regionali competenti cui l'Unione ha aderito, per quanto concerne le materie di competenza dell'Unione.

-

¹⁹ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.

GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.

5. L'Agenzia, su richiesta della Commissione, può fornire assistenza tecnica, compresa l'organizzazione delle pertinenti attività di formazione, con riguardo ai pertinenti atti giuridici dell'Unione, agli Stati candidati all'adesione all'Unione e, ove applicabile, ai paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

L'Agenzia può inoltre fornire assistenza in caso di inquinamento provocato dalle navi, nonché di inquinamento da idrocarburi provocato dagli impianti per l'estrazione di gas e di petrolio che colpisca i paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l'Unione, in linea con il meccanismo di protezione civile dell'UE istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, e in analogia con le condizioni applicabili agli Stati membri secondo quanto riferito al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo. Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti in materia di inquinamento marino.

Articolo 2 bis

Compiti accessori dell'agenzia

- 1. In aggiunta ai compiti fondamentali di cui all'articolo 2, l'agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, ove appropriato, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività dell'Unione indicate ai paragrafi 2 e 3 relative agli obiettivi dell'agenzia, nella misura in cui quest'ultima abbia competenze e strumenti stabiliti e riconosciuti. I compiti accessori stabiliti nel presente articolo sono:
 - a) creare un valore aggiunto comprovato,
 - b) evitare la duplicazione degli sforzi,
 - c) essere nell'interesse della politica dell'Unione in materia di trasporti marittimi,
 - d) non pregiudicare i compiti fondamentali dell'Agenzia e
 - e) non ledere i diritti e gli obblighi degli Stati membri, in particolare in quanto Stati di bandiera, Stati costieri e Stati di approdo.

2. L'Agenzia assiste la Commissione:

- a) nel contesto dell'attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino²¹, contribuendo all'obiettivo del conseguimento di un buon status ambientale delle acque marine per quanto concerne gli elementi connessi alla navigazione e nello sfruttare i risultati di strumenti esistenti quali SafeSeaNet e CleanSeaNet;
- b) fornendo assistenza tecnica in relazione alle emissioni di gas a effetto serra delle navi, in particolare seguendo gli sviluppi internazionali in atto;
- c) per quanto riguarda il "Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza" (GMES), nel promuovere l'utilizzo dei dati e servizi GMES per scopi marittimi, nel contesto del quadro di governance del GMES;
- d) nello sviluppo del sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo europeo;
- e) per quanto riguarda gli impianti mobili offshore per l'estrazione di gas e di petrolio, nell'esaminare i requisiti dell'IMO e nel riunire informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino. Tale assistenza non include alcuna attività di ispezione o altre attività specificamente connesse all'esplorazione o sfruttamento di risorse minerali;
- f) fornendo informazioni pertinenti riguardo agli organismi di classificazione delle navi della navigazione interna conformemente alla direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio²². Tali informazioni fanno altresì parte delle relazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

- 3. L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nei seguenti ambiti:
 - a) nell'esame della fattibilità e dell'attuazione di politiche e progetti quali le autostrade del mare, lo spazio marittimo europeo senza barriere, ivi compreso il concetto della cintura blu, la navigazione informatizzata (e-Maritime), in particolare esplorando funzionalità supplementari per SafeSeaNet, fatto salvo il ruolo del gruppo direttivo di alto livello istituito a norma della direttiva 2002/59;
 - b) esplorando, insieme alle autorità competenti per il sistema dei servizi d'informazione fluviale, la possibilità di condivisione delle informazioni tra tale sistema e i sistemi per lo scambio di dati sul trasporto marittimo in base alla relazione prevista dall'articolo 15 della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE²³.

²³ GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1.

Articolo 3

Visite presso gli Stati membri e ispezioni

1. Per svolgere i compiti che le sono assegnati e assistere la Commissione nell'adempimento degli obblighi imposti dal trattato, in particolare la verifica dell'effettiva applicazione del pertinente diritto dell'Unione, l'Agenzia effettua visite negli Stati membri conformemente alla politica definita dal consiglio di amministrazione.

[...]

- 2. L'Agenzia informa in tempo utile della visita prevista lo Stato membro interessato, comunicando l'identità dei funzionari autorizzati, la data di inizio della visita e la durata prevista. I funzionari dell'Agenzia incaricati delle visite le effettuano dietro presentazione di una deliberazione scritta del direttore esecutivo dell'Agenzia, dalla quale risultano l'oggetto e lo scopo della missione.
- 3. L'Agenzia svolge inoltre ispezioni per conto della Commissione come previsto dagli atti giuridici dell'Unione relativamente per quanto riguarda le organizzazioni riconosciute dall'Unione conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni le visite di controllo delle navi²⁴, nonché la formazione e la certificazione della gente di mare nei paesi terzi conformemente alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione)²⁵.
- 4. A conclusione di ciascuna visita o ispezione, l'Agenzia redige una relazione e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato.

.

²⁴ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

5. Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di visite o ispezioni, l'Agenzia esamina le relazioni redatte nell'ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l'efficacia delle misure in vigore. L'agenzia presenta le analisi alla Commissione per l'ulteriore discussione con gli Stati membri al fine di trarre gli insegnamenti pertinenti e facilitare la diffusione di buoni metodi di lavoro."

1 bis) All'articolo 4, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

- "3. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche per l'applicazione dei paragrafi 1 e
 2, ivi comprese le modalità relative alla consultazione con gli Stati membri, ove appropriato,
 prima della pubblicazione delle informazioni.
- 4. Le informazioni raccolte dalla Commissione e dall'Agenzia in conformità del presente regolamento sono soggette alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati²⁶ e l'agenzia adotta le misure necessarie per garantire il trattamento sicuro delle informazioni riservate."

²⁶ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- 2) All'articolo 5:
 - a) nel paragrafo 1, il termine "della Comunità" è sostituito da "dell'Unione";
 - b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - "3. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, previo accordo degli Stati membri interessati e tenendo nel debito conto le implicazioni sul bilancio, ivi compresi gli eventuali contributi che gli Stati membri interessati possano erogare, di istituire i centri regionali necessari per svolgere, nel modo più efficiente ed efficace, taluni compiti dell'Agenzia. Nel prendere tale decisione, il consiglio di amministrazione definisce il preciso ambito di applicazione delle attività del centro regionale.
 - 4. [...]"
- 3) L'articolo 10, paragrafo 2, è così modificato:
 - a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - "c) nell'ambito della preparazione del programma di lavoro, esamina e approva richieste di assistenza tecnica alla Commissione, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), richieste di assistenza tecnica da parte degli Stati membri, di cui all'articolo 2, paragrafo 3 e richieste di assistenza tecnica, di cui all'articolo 2, paragrafo 5 nonché richiesta di assistenza di cui all'articolo 2 bis;

- c bis) esamina e adotta una strategia pluriennale per l'Agenzia relativa ai cinque anni successivi, tenendo conto del parere della Commissione e delle opinioni dei rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio di amministrazione;
- c ter) esamina e adotta il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia;
- c quater) esamina il progetto di intese amministrative di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b bis)";
- b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
 - "g) definisce un orientamento relativo alle visite da effettuare a norma dell'articolo 3. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione della politica, a sfavore di tale politica, il consiglio di amministrazione la riesamina e la adotta, possibilmente in versione modificata, in seconda lettura o con votazione a maggioranza di due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri";
- c) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
 - "i) esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo e sui capi dipartimento di cui all'articolo 16;";
- d) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
 - "l) riesamina l'esecuzione finanziaria del piano dettagliato di cui alla lettera k) e gli impegni di bilancio previsti dal regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷."

²⁷ GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1.

- e) è aggiunta una nuova lettera m):
 - "m) designa un osservatore tra i suoi membri per seguire la procedura di selezione della Commissione per la nomina del direttore esecutivo."
- 4) L'articolo 15 è così modificato:
 - a) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - "a) elabora la strategia pluriennale dell'Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, almeno 8 settimane prima della riunione corrispondente del consiglio, tenendo conto dei pareri e dei suggerimenti espressi dai membri del consiglio di amministrazione;
 - a bis) elabora il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, almeno 4 settimane prima della riunione corrispondente del consiglio;
 - a ter) elabora il programma di lavoro annuale e il piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e li presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, almeno 8 settimane prima della riunione corrispondente del consiglio, tenendo conto dei pareri e dei suggerimenti espressi dai membri del consiglio di amministrazione. Adotta le misure necessarie per darvi attuazione. Risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate da uno Stato membro conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);
 - decide dell'esecuzione delle visite ed ispezioni di cui all'articolo 3, previa consultazione della Commissione e seguendo l'orientamento per le visite definito dal Consiglio di amministrazione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g);

- b bis) può concludere accordi amministrativi con altri organismi operanti negli stessi settori dell'agenzia purché il progetto di accordo sia stato sottoposto per consultazione al consiglio di amministrazione e a condizione che quest'ultimo non vi si opponga entro 4 settimane."
- b) al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
 - "d) predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento. Provvede affinché la struttura organizzativa dell'Agenzia venga regolarmente adattata all'evolversi delle necessità nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. Su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone all'esame del consiglio di amministrazione. La relazione include una sezione riservata all'esecuzione finanziaria del piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e fornisce un aggiornamento dello status di tutte le azioni finanziate nell'ambito di tale piano. Predispone inoltre un regolare sistema di controllo conforme a criteri professionali riconosciuti;"
- c) al paragrafo 2, la lettera g) è soppressa.
- d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - "3) Il direttore esecutivo, su invito del Parlamento europeo o del Consiglio, riferisce sull'espletamento dei suoi compiti."

5) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Nomina e revoca del direttore esecutivo e dei capi dipartimento

- 1. Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata per un periodo di cinque anni, in base al merito e alla provata competenza in campo amministrativo e gestionale, nonché alla provata esperienza nei settori di cui all'articolo 1, sentito il parere dell'osservatore di cui all'articolo 10. Il direttore esecutivo è nominato da un elenco di almeno tre candidati proposti dalla Commissione a seguito di un concorso pubblico, bandito mediante pubblicazione di un invito a manifestare interesse per il posto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su altri organi d'informazione. Il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il consiglio di amministrazione delibera in merito alla revoca, su richiesta della Commissione o di un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione sulla nomina o sulla revoca con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.
- 2. Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione e tenuto conto della relazione di valutazione, può estendere il mandato del direttore esecutivo una volta per un massimo di tre anni. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Se il mandato non è rinnovato, il direttore esecutivo rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

- 3. Il direttore esecutivo può essere assistito da uno o più capi dipartimento. In caso di assenza o impedimento del direttore esecutivo, uno dei capi dipartimento ne fa le veci.
- 4. I capi dipartimento sono nominati in base ai meriti e alla comprovata perizia amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza professionale acquisite nei settori di cui all'articolo 1. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione."
- 6) All'articolo 18, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - "c) diritti e corrispettivi di pubblicazioni, corsi di formazione ed altri servizi forniti dall'Agenzia."
- 7) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:
 - "1. A intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione.
 - 2. La valutazione esamina l'impatto del presente regolamento nonché l'utilità, l'opportunità e l'efficacia dell'agenzia e dei suoi metodi di lavoro. Il consiglio di amministrazione stabilisce, di concerto con la Commissione, precisi termini di riferimento, previa consultazione delle parti interessate.
 - 3. La valutazione è comunicata al consiglio di amministrazione, che presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle modifiche da apportare al presente regolamento, all'Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro. Sia i risultati della valutazione che le raccomandazioni sono trasmessi dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicati. Se necessario, è accluso anche un piano d'azione completo di calendario."

8) L'articolo 23 è soppresso

[...]

Articolo 2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Parlamento europeoPer il ConsiglioIl presidenteIl presidente[...][...]